



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

N. 219 dell'11 luglio 2025

ADOTTATA DALLA GIUNTA REGIONALE

**CON DELIBERAZIONE N. 593
DEL 10 LUGLIO 2025**

DISCIPLINA DELLE STRADE DEL VINO E DELL'OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: VIII – IV – II – XI

ALTRI PARERI RICHIESTI:

- COMITATO PER IL MONITORAGGIO DELL'ATTUAZIONE DELLE LEGGI E LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE POLITICHE REGIONALI

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(SEDUTA DEL 10 LUGLIO 2025)

L'anno duemilaventicinque, il giorno di giovedì dieci del mese di luglio, alle ore 14.44 presso la Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta), in Roma - via Cristoforo Colombo n. 212, previa formale convocazione del Presidente per le ore 14.30 dello stesso giorno, si è riunita la Giunta regionale così composta:

1) ROCCA FRANCESCO	<i>Presidente</i>	7) PALAZZO ELENA	<i>Assessore</i>
2) ANGELILLI ROBERTA	<i>Vicepresidente</i>	8) REGIMENTI LUISA	“
3) BALDASSARRE SIMONA RENATA	<i>Assessore</i>	9) RIGHINI GIANCARLO	“
4) CIACCIARELLI PASQUALE	“	10) RINALDI MANUELA	“
5) GHERA FABRIZIO	“	11) SCHIBONI GIUSEPPE	“
6) MASELLI MASSIMILIANO	“		

Sono presenti: *il Presidente, la Vicepresidente e l'Assessore Ciacciarelli.*

Sono collegati in videoconferenza: *gli Assessori Ghera, Maselli, Palazzo, Regimenti, Righini e Schiboni.*

Sono assenti: *gli Assessori Baldassarre e Rinaldi.*

Partecipa la sottoscritta Segretario della Giunta dottoressa Maria Genoveffa Boccia.

(O M I S S I S)

Entra nell'Aula l'Assessore Baldassarre.

(O M I S S I S)

Entra nell'Aula l'Assessore Rinaldi.

(O M I S S I S)

OGGETTO: Proposta di legge regionale recante “Disciplina delle Strade del Vino e dell’Olio Extravergine di Oliva”.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA	dell’Assessore al “Bilancio, Programmazione economica, Agricoltura e Sovranità alimentare, Caccia e Pesca, Parchi e Foreste”;
VISTA	la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale;
VISTO	il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, concernente l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;
VISTO	il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e relativi principi applicativi, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
VISTA	la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante “Legge di contabilità regionale”;
VISTO	il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante “Regolamento regionale di contabilità”;
CONSIDERATO	che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi il r.r. n. 26/2017, in quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;
VISTA	la legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22, recante “Legge di stabilità regionale 2025”;
VISTA	la legge regionale 30 dicembre 2024, n. 23, recante “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027”;
VISTA	la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2024, n. 1172, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027. Approvazione del “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate e in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese”;
VISTA	la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2024, n. 1173, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027. Approvazione del “Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa e assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”;

VISTA	la deliberazione della Giunta regionale 23 gennaio 2025, n. 28, concernente: “Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2025-2027 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;
VISTA	la legge 27 luglio 1999, n. 268 e successive modificazioni recante “Disciplina delle strade del vino”;
VISTO	il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 12 luglio 2000 “Fissazione degli standard minimi di qualità per i percorsi individuati ai sensi della legge 27 luglio 1999, n. 268, recante “Disciplina delle strade del vino”;
VISTA	la legge regionale 3 agosto 2001, n. 21 “Disciplina delle strade del vino, dell’olio d’oliva, dei prodotti agroalimentari e artigianali tipici”;
TENUTO CONTO	della evoluzione del panorama agricolo e turistico, con un aumento delle aziende multifunzionali e diversificate e una crescente domanda di esperienze turistiche nelle aree rurali;
CONSIDERATA	pertanto l’esigenza di una nuova disciplina regionale in materia che risponda, alla necessità di snellire l’operatività delle Strade sburocratizzando i procedimenti e facilitando nuove politiche di promozione;
VISTA	la proposta di legge regionale recante: «Disciplina delle Strade del Vino e dell’Olio Extravergine di Oliva», che si compone di n. 15 articoli, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
CONSIDERATO	che l’Ufficio legislativo, con nota prot. n. 0710541 del 08.07.2025, ha comunicato che è stato effettuato, ai sensi dell’articolo 65, comma 5-bis, del regolamento regionale n. 1/2002 e s.m.i., il coordinamento formale e sostanziale del testo di proposta di legge regionale in oggetto;
VISTE	la relazione illustrativa dell’Assessore al “Bilancio, Programmazione economica, Agricoltura e sovranità alimentare, Caccia e Pesca, Parchi e Foreste” e la relazione tecnica del Direttore della Direzione regionale “Ragioneria generale”, quest’ultima predisposta nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 39 e 40 della l.r n. 11/2020;
RITENUTO	di adottare e sottoporre all’esame del Consiglio regionale l’unita proposta di legge regionale, composta di n. 15 articoli, recante: « Disciplina delle Strade del Vino e dell’Olio Extravergine di Oliva»», corredata della relazione illustrativa dell’Assessore al “Bilancio, Programmazione economica, Agricoltura e sovranità alimentare, Caccia e Pesca, Parchi e Foreste” e della relazione tecnica del Direttore della Direzione regionale “Ragioneria generale”, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento

DELIBERA

di adottare e sottoporre all'esame del Consiglio regionale l'unita proposta di legge regionale, composta di n. 15 articoli, recante: « Disciplina delle Strade del Vino e dell'Olio Extravergine di Oliva»», corredata della relazione illustrativa dell'Assessore al "Bilancio, Programmazione economica, Agricoltura e sovranità alimentare, Caccia e Pesca, Parchi e Foreste" e della relazione tecnica del Direttore della Direzione regionale "Ragioneria generale", parti integranti e sostanziali della presente deliberazione.

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale e sul sito internet del Regione Lazio.

Proposta di legge regionale concernente

“DISCIPLINA DELLE STRADE DEL VINO E DELL’OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA”

Indice

Art. 1 (*Finalità*)

Art. 2 (*Definizioni*)

Art. 3 (*Istituzione di nuove Strade e integrazione delle Strade esistenti*)

Art. 4 (*Denominazione delle Strade*)

Art. 5 (*Comitato promotore e riconoscimento delle Strade*)

Art. 6 (*Comitato di gestione*)

Art. 7 (*Elenco regionale delle Strade del vino e dell'olio extravergine di oliva*)

Art. 8 (*Tavolo regionale delle Strade del vino e dell'olio extravergine di oliva*)

Art. 9 (*Contributi finanziari*)

Art. 10 (*Regolamento regionale*)

Art. 11 (*Rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti di Stato*)

Art. 12 (*Clausola valutativa. Clausola di valutazione degli effetti finanziari*)

Art. 13 (*Abrogazione*)

Art. 14 (*Disposizioni finanziarie*)

Art. 15 (*Entrata in vigore*)

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione, in armonia con i programmi di sviluppo rurale e nell'ambito delle politiche volte a favorire un'offerta turistica di tipo integrato, valorizza il proprio territorio e i suoi prodotti di qualità, con particolare riferimento alle aree ad alta vocazione vitivinicola e olivicola.

2. Per le finalità previste nel comma 1, la presente legge promuove e disciplina la realizzazione delle “Strade del vino e dell'olio extravergine di oliva” ai sensi della legge 27 luglio 1999, n. 268 (Disciplina delle strade del vino) e successive modifiche e del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 12 luglio 2000 (Fissazione degli standard minimi di qualità per i percorsi individuati ai sensi della legge 27 luglio 1999, n. 268, recante “Disciplina delle strade del vino”).

Art. 2

(Definizione)

1. Ai fini della presente legge, si intendono per “Strade del vino e dell'olio extravergine di oliva”, di seguito denominate Strade, i percorsi viari inseriti nell’ambito dei territori su cui insistono le produzioni vitivinicole e olearie a denominazione di origine (DO) e a indicazione geografica (IG), nonché beni di interesse ambientale e culturale, evidenziati con apposita segnaletica e differenziati per tipologia di prodotto, in cui operano i soggetti che esercitano le attività enoturistiche e oleoturistiche, previste nell’articolo 3 della legge regionale 27 ottobre 2023, n. 14 (Disciplina delle attività enoturistiche e oleoturistiche), in possesso degli standard minimi di qualità, previsti nell’articolo 5 della medesima legge.

2. Al fine di garantire un’offerta integrata di servizi e prodotti, le attività dei soggetti, previste al comma 1 possono essere svolte in abbinamento con le ulteriori attività di diversificazione agricola, previste nell’articolo 2 della legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 (Norme in materia di diversificazione delle attività agricole) e successive modifiche, secondo i criteri e le modalità definiti nel regolamento previsto nell’articolo 10.

Art. 3

(Istituzione di nuove Strade e integrazione delle Strade esistenti)

1. Le nuove Strade sono istituite nei territori in cui non sono presenti le strade del vino e dell'olio extravergine di oliva, già riconosciute dalla Regione alla data di entrata in vigore della presente legge, le quali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento previsto nell'articolo 10, adeguano il proprio disciplinare alle disposizioni previste dalla presente legge e dal regolamento medesimo.

2. Le Strade già riconosciute alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere integrate, sia per quanto riguarda gli itinerari sia per quanto riguarda i prodotti, a condizione del mantenimento dell'unitarietà del percorso della Strada esistente.

3. Le Strade riconosciute dalla Regione possono associarsi a livello regionale al fine di promuovere e valorizzare il sistema complessivo delle Strade stesse.

4. Le Strade possiedono gli standard minimi di qualità previsti nell'articolo 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 12 luglio 2000.

5. Nel caso in cui siano presentate più istanze di riconoscimento per uno stesso territorio, la Regione Lazio individua il soggetto maggiormente rappresentativo per il numero delle imprese aderenti. In caso di parità di numero di imprese aderenti, prevarrà l'istanza con la maggiore percentuale di produzione a DO o IG al momento della presentazione della domanda.

Art. 4

(Denominazione delle Strade)

1. Le Strade adottano una denominazione in cui sono indicati il nome del prodotto o dei prodotti che si intendono valorizzare e il nome geografico della zona nel cui ambito territoriale ricade il percorso.

2. Le Strade, riconosciute alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora siano integrate ai sensi dell'articolo 3, comma 2, possono modificare la loro denominazione, nonché indicare itinerari aggiuntivi collegati al percorso preesistente, coerentemente con le produzioni previste nell'articolo 2, comma 1.

Art. 5

(Comitato promotore e riconoscimento delle Strade)

1. Per il riconoscimento delle Strade è costituito un comitato promotore, composto, in misura non inferiore ai due terzi dei suoi componenti, dai soggetti che esercitano le attività enoturistiche e oleoturistiche, previste nell'articolo 3 della l.r. 14/2023, nella zona geografica della Strada e che sono in possesso degli standard minimi di qualità previsti nell'articolo 5 della l.r. 14/2023;

2. Al comitato promotore possono partecipare anche i seguenti soggetti:

- a) Le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura interessate dalla Strada.
- b) l'imprenditore agricolo, singolo o associato, previsto nell'articolo 2135 del Codice civile, che svolge attività agricole aziendali, previste nell'articolo 2, della legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 (Norme in materia di diversificazione delle attività agricole) e successive modifiche, legate alla produzione di prodotti agricoli e agroalimentari di qualità della Regione Lazio, con particolare riferimento a:
 - 1) prodotti a denominazione di origine protetta (DOP), indicazione geografica protetta (IGP), specialità tradizionale garantita (STG) e prodotti di montagna, previsti nel regolamento (UE) n. 1143/2024 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012, ricadenti nella zona geografica della Strada;
 - 2) prodotti a indicazione geografica di bevande spiritose, previsti nel regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008.
 - 3) prodotti agroalimentari tradizionali (PAT), previsti nel decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 8 settembre 1999, n. 350 "Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.";

- 4) prodotti che rientrano nei sistemi di certificazione regionali riconosciuti dall'Unione europea (UE);
 - 5) prodotti ottenuti con biologico, ai sensi del regolamento (CE) n. 848/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e successive modifiche, attuato dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 maggio 2022 (Disposizioni per l'attuazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e pertinenti regolamenti delegati e esecutivi, in relazione agli obblighi degli operatori e dei gruppi di operatori per le norme di produzione e che abroga i decreti ministeriali 18 luglio 2018 n. 6793, 30 luglio 2010 n. 11954 e 30 luglio 2010, n. 11954)
 - 6) prodotti che beneficiano dell'uso, del nome e dell'emblema di un'area naturale protetta, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e successive modifiche e della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche;
 - 7) prodotti a Denominazione comunale di origine (De.Co.).
- c) le imprese non agricole, che svolgono attività di trasformazione o di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e agroalimentari di qualità, anche sottoforma di attività multimprenditoriali, ai sensi dall'articolo 3, della legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 (Norme in materia di diversificazione delle attività agricole) e successive modifiche e dell'articolo 54, della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche, con particolare riferimento alle produzioni previste nella lettera b), del comma 2, ricadenti nella zona geografica della Strada;
- d) le organizzazioni professionali agricole riconosciute a livello nazionale e dalla Regione Lazio;
- e) i consorzi di tutela dei prodotti agricoli e agroalimentari DO o IG della Regione Lazio, riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MASAF) e ricadenti nella zona geografica della Strada;

3. Il comitato promotore ha il compito di presentare alla Giunta regionale la domanda per il riconoscimento della Strada, comprensiva del disciplinare per la realizzazione e la gestione della Strada, secondo le modalità e i requisiti previsti nel regolamento previsto nell'articolo 10.

4. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, provvede all'approvazione del disciplinare e al riconoscimento della Strada.

5. La Giunta regionale revoca il riconoscimento della Strada qualora si verificino gravi inadempienze nella gestione della strada.

Art. 6

(Comitato di gestione)

1. Entro sessanta giorni dal riconoscimento della Strada, il comitato promotore avvia la costituzione, a pena di decadenza del riconoscimento, del comitato di gestione, aperto anche a soggetti non facenti parte del comitato promotore, ma nel rispetto della rappresentatività prevista nell'articolo 5, comma 1, lettera a). Il comitato promotore cessa le sue funzioni al momento della nomina del comitato di gestione.

2. Il comitato di gestione è un organismo associativo senza scopo di lucro operante sulla base delle regole dell'autofinanziamento e finalizzato alla realizzazione e gestione della strada. Il Presidente del comitato di gestione è scelto tra i soggetti previsti nell'articolo 5, comma 1, lettera a).

3. Il comitato di gestione svolge le seguenti funzioni:

- a) provvede alla realizzazione e alla gestione della Strada nel rispetto del disciplinare approvato, in conformità con quanto disposto dalla presente legge e dall'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 12 luglio 2000 e vigila sul buon funzionamento della strada;
- b) diffonde, in collaborazione con tutti i soggetti interessati, la conoscenza della Strada e promuove il relativo inserimento nei vari strumenti di promozione turistica ed economica;
- c) cura i rapporti con le istituzioni e le amministrazioni, predisponendo anche azioni a carattere didattico e formativo, in collaborazione con le scuole e le istituzioni formative del territorio;
- e) presenta le domande di contributo previste nell'articolo 9;
- f) riceve le adesioni da parte dei soggetti interessati.

4. Nel caso in cui si proceda all'integrazione delle Strade già riconosciute alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, il comitato di gestione presenta alla Giunta regionale una nuova proposta del disciplinare della Strada che, in particolare, regoli l'inserimento dei nuovi prodotti prescelti tra quelli previsti nell'articolo 2, comma 1, e indichi i relativi soggetti rappresentativi.

Art. 7

(Elenco regionale delle Strade del vino e dell'olio extravergine di oliva)

1. A fini conoscitivi e promozionali, nonché per l'esercizio dell'attività di monitoraggio a cura della direzione regionale competente in materia di agricoltura, presso la direzione medesima è istituito l'Elenco regionale delle Strade del vino e dell'olio extravergine di oliva, di seguito denominato Elenco.

2. L'Elenco comprende le Strade istituite ai sensi della presente legge e le strade già riconosciute alla data di entrata in vigore della presente legge, che sono state adeguate ovvero integrate ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2, con indicazione, per ciascuna Strada, della composizione dei relativi comitati.

3. La direzione regionale competente in materia di agricoltura provvede all'aggiornamento dell'Elenco e alla sua pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Lazio.

Art. 8

(Tavolo regionale delle Strade del vino e dell'olio extravergine di oliva)

1. È istituito, presso la direzione regionale competente in materia di agricoltura, il Tavolo regionale delle Strade del vino e dell'olio extravergine di oliva, di seguito denominato Tavolo, con funzioni consultive, di confronto e coordinamento, per gli interventi e le iniziative previsti dalla presente legge.

2. Il Tavolo è presieduto dall'Assessore regionale competente in materia di agricoltura ed è composto dal Direttore della direzione regionale competente in materia, dai Presidenti dei Comitati di gestione delle Strade e dal Direttore dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio (ARSIAL). Il Tavolo, in relazione a specifici argomenti, per i quali si renda necessaria una consultazione altamente qualificata, può avvalersi, su invito dell'Assessore, della collaborazione di ulteriori soggetti, con particolare esperienza sui temi trattati.

3. L'istituzione del Tavolo non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale e la partecipazione allo stesso è a titolo gratuito, senza la corresponsione di emolumenti, compensi, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.

4. Con il regolamento previsto nell'articolo 10 sono definite le modalità di funzionamento del Tavolo.

Art. 9

(Contributi finanziari)

1. Per la promozione e la valorizzazione delle Strade, la Regione concede contributi nel rispetto della normativa dell'Unione europea vigente relativa agli aiuti di Stato, come previsto nell'articolo 11, per i seguenti interventi:

- a) realizzazione della segnaletica relativa alle Strade;
- b) realizzazione di attività di informazione e comunicazione digitale, tra cui siti web, campagne pubblicitarie, pubblicazioni o altro materiale informativo;
- c) partecipazione delle Strade a manifestazioni fieristiche;
- d) valorizzazione e promozione delle produzioni vitivinicole olivicole del territorio, ottenute da varietà autoctone.

2. I contributi sono concessi, secondo i criteri e le modalità definiti con il regolamento, previsto nell'articolo 10, previa presentazione da parte dei beneficiari di un'apposita rendicontazione, in misura pari:

- a) al sessanta per cento della spesa ritenuta ammissibile, con riferimento ai progetti presentati relativi agli interventi previsti nel comma 1, lettere a), b) e c);
- b) al settanta per cento della spesa ritenuta ammissibile, con riferimento ai progetti presentati relativi agli interventi previsti nel comma 1, lettera d).

3. I contributi previsti per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere c) e d) non sono cumulabili con quelli previsti ai sensi della l.r. 14/2023.

4. Per l'espletamento delle attività connesse e strumentali alla concessione dei contributi previsti nel presente articolo, la direzione regionale competente in materia di agricoltura può avvalersi dell'ARSIAL.

Art. 10

(Regolamento regionale)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia di agricoltura, adotta, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, un regolamento nel quale sono definiti, in particolare:

- a) le linee guida del disciplinare per la realizzazione e la gestione della Strada;
- b) le modalità per giungere a un'immagine coordinata della Strada, anche tramite una specifica e omogenea segnaletica definita, come prevista nell'articolo 39, comma 1, lettera c), punto h), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modifiche;
- c) i criteri e le modalità per garantire un'offerta integrata di servizi e prodotti, ai sensi dell'articolo 2, comma 2;
- d) le modalità di presentazione della domanda di riconoscimento della Strada, previste all'articolo 5, comma 3 e i casi di revoca del riconoscimento della Strada;
- e) le modalità di funzionamento del Tavolo regionale delle Strade del vino e dell'olio extravergine di oliva, previsto nell'articolo 8;
- f) i criteri e le modalità per la concessione dei contributi, previsti all'articolo 9, nonché i casi di revoca dei contributi.

Art. 11

(Rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti di Stato)

1. I contributi previsti nell'articolo 9 sono concessi nel rispetto della normativa dell'Unione europea vigente relativa agli aiuti di Stato, tenendo conto, in particolare, di quanto previsto nei commi 2 e 3.

2. I contributi previsti nel comma 1, esentati dall'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sono concessi nel rispetto dei regolamenti della Commissione europea, tenendo conto dei relativi periodi di validità, emanati in virtù del regolamento (UE) n. 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, e successive modifiche.

3. I contributi previsti nel comma 1, soggetti alla procedura di notifica, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, sono concessi previa autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3 dell'articolo 9, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, oppure quando è giustificato ritenere che i contributi siano stati autorizzati dalla Commissione stessa ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 2015/1589 . L'autorizzazione esplicita o implicita della Commissione europea, dei suddetti contributi, è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

Art. 12

(Clausola valutativa. Clausola di valutazione degli effetti finanziari)

1. Il Consiglio regionale esercita il monitoraggio sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati progressivamente conseguiti. A tal fine, decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza biennale, la Giunta regionale presenta al Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali e alla commissione consiliare competente una relazione che fornisce le seguenti informazioni:

- a) una analisi dei soggetti beneficiari dalla presente legge e l'impatto degli interventi sul territorio, sui prodotti di qualità e sull'offerta turistica;
- b) un quadro descrittivo della tipologia, del numero, dell'andamento e dell'evoluzione degli interventi e delle azioni realizzati nei singoli ambiti, anche in termini di qualità degli stessi;
- c) le eventuali criticità incontrate nell'attuazione degli interventi e le misure adottati per farvi fronte.

2. Ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale) e successive modifiche, la Giunta regionale, sulla base del monitoraggio effettuato dalla direzione regionale competente in materia, in raccordo con la direzione regionale competente in materia di bilancio, presenta alla commissione consiliare competente in materia di bilancio, con cadenza annuale, una relazione che illustri:

- a) gli obiettivi programmati per l'attuazione degli interventi;
- b) l'ammontare delle risorse finanziarie impiegate e di quelle eventualmente disponibili per l'attuazione degli interventi;
- c) la tipologia e il numero dei beneficiari in riferimento alle risorse finanziarie impiegate.

Art. 13

(Abrogazione)

1. La legge regionale 3 agosto 2001, n. 21 (Disciplina delle strade del vino, dell'olio d'oliva, dei prodotti agroalimentari e artigianali tipici) e successive modifiche, è abrogata.

Art. 14

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, con riferimento ai contributi concessi dalla Regione ai sensi dell'articolo 9, si provvede mediante l'istituzione nel programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare" della missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", titoli 1 "Spese correnti" e 2 "Spese in conto capitale", rispettivamente:

- a) del "Fondo regionale per la promozione e la valorizzazione delle strade del vino e dell'olio d'oliva – parte corrente", con uno stanziamento pari a euro 400.000,00 per l'anno 2026 ed euro 600.000,00, per l'anno 2027, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1 "Spese correnti". Per le annualità successive al 2027, alla copertura degli oneri predetti, si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale;
- b) del "Fondo regionale per la promozione e la valorizzazione delle strade del vino e dell'olio d'oliva – parte in conto capitale", con uno stanziamento pari a euro 100.000,00, per l'anno 2026 ed euro 150.000,00, per l'anno 2027, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 2 "Spese in conto capitale".

Art. 15

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

Proposta di legge regionale concernente: “DISCIPLINA DELLE STRADE DEL VINO E DELL’OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La PL in oggetto mira a promuovere e valorizzare il territorio della Regione Lazio, con particolare riferimento alle aree vocate alla vitivinicoltura e all'olivicoltura, attraverso l'istituzione delle “Strade del vino e dell'olio extravergine di oliva”.

Le Strade sono percorsi che attraversano territori caratterizzati da produzioni a Denominazione di Origine (DO) o Indicazione Geografica (IG) e che, in sinergia con i programmi di sviluppo rurale e le politiche volte a favorire un’offerta turistica di tipo integrato, inclusiva anche degli aspetti ambientali e culturali, si propongono come attrazioni enoturistiche e oleoturistiche.

Pertanto, nel rispetto della normativa statale in materia (legge n. 268/1999 “Disciplina delle strade del vino” e decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 12 luglio 2000 “Fissazione degli standard minimi di qualità per i percorsi individuati ai sensi della legge 27 luglio 1999, n. 268, recante “Disciplina delle strade del vino”) ed al fine di aggiornare l’ormai obsoleta disciplina regionale (l.r. n. 21/2001 e relativo regolamento attuativo n. 4/2002), è prevista l'istituzione di nuove Strade e l’integrazione di quelle già esistenti, in base a determinati standard minimi di qualità.

In questi anni, infatti, il panorama agricolo e turistico si è evoluto notevolmente, con un aumento delle aziende multifunzionali e diversificate e una crescente domanda di esperienze turistiche nelle aree rurali. Le strade del vino e dell’olio, dunque, vanno adeguate allo scopo di garantire ai turisti e agli operatori del settore una visione rinnovata e più moderna delle ricchezze enogastronomiche e culturali del nostro territorio.

Attualmente, ai sensi della l.r. n. 21/2001, sono riconosciute undici strade, la cui gestione e operatività risulta piuttosto limitata, frammentaria e disomogenea. Le strade riconosciute sono:

- 1) Strada del vino della Teverina Itinerari del vino, dell'olio e dei sapori tipici (ex DGR n. 52/2004);
- 2) Strada dei vini dei Castelli Romani (ex DGR n. 53/2004);
- 3) Strada dell'olio e dei prodotti tipici della Sabina (ex DGR n. 677/2004);
- 4) Strada dell'olio DOP Canino (ex DGR n. 842/2004);
- 5) Strada del vino, dell'olio e dei prodotti tipici nelle terre di S. Benedetto (ex DGR n. 473/2007);
- 6) Strada del vino Cesanese (ex DGR n. 732/2007);
- 7) Strada del vino Terra del Cesanese di Olevano Romano (ex DGR n. 733/2007);
- 8) Strada Le gole del Melfa tra la valle di Comino e la valle del Liri *Il Tracciolino* strada delle tipicità agroalimentari (ex DGR n. 173/2009);
- 9) Strada del vino e dei prodotti tipici delle Terre Etrusco Romane (ex DGR n. 652/2009).
- 10) Strada del vino della provincia di Latina (ex DGR n. 499/2012);
- 11) Strada Terre Falische - Strada dei sapori e della cultura nelle forre falische (ex DGR n. 487/2016).

Proposta di legge regionale concernente: “DISCIPLINA DELLE STRADE DEL VINO E DELL’OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA”

L’esigenza di una nuova disciplina regionale risponde, dunque, alla necessità di snellire l’operatività delle Strade sburocratizzando i procedimenti, a partire dalla semplificazione dell’organizzazione attraverso i Comitati promotore e di gestione fino al raccordo e al coordinamento delle iniziative tramite il Tavolo regionale, e facilitando nuove politiche di promozione (anche attraverso appositi finanziamenti). Il tutto in maniera collegata alla l.r. n. 14/2023 (Disciplina delle attività enoturistiche e oleoturistiche), che costituisce il punto di riferimento per i soggetti che esercitano le attività enoturistiche e oleoturistiche.

Oltre ai soggetti poc’anzi citati – che devono rappresentare almeno i due terzi dei componenti del comitato promotore – al comitato possono partecipare anche le Camere di commercio, gli imprenditori agricoli che svolgono attività legate alla produzione di prodotti agricoli ed agroalimentari di qualità regionale, le imprese non agricole che svolgono attività di trasformazione o di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e agroalimentari di qualità (anche sottoforma di attività multimprenditoriale), le Organizzazioni professionali agricole riconosciute e i Consorzi di tutela dei prodotti agricoli e agroalimentari riconosciuti.

Al comitato promotore spetta il compito di redigere il disciplinare e presentare la domanda per il riconoscimento della Strada e, una volta avvenuto il riconoscimento, cessa le sue funzioni e si costituisce in comitato di gestione. Quest’ultimo provvede alla realizzazione e alla gestione della Strada e vigila sul buon funzionamento, ne diffonde la conoscenza e promuove il relativo inserimento nei vari strumenti di promozione turistica ed economica, cura i rapporti con le istituzioni e le amministrazioni, predispone azioni a carattere didattico e formativo in collaborazione con le scuole e le istituzioni formative del territorio, presenta le domande per accedere ai finanziamenti regionali, ecc. Nel caso dell’integrazione di Strade già riconosciute, spetta al comitato di gestione presentare una nuova proposta di disciplinare.

È stabilita l’istituzione, rispettivamente, dell’Elenco regionale delle Strade, a fini conoscitivi e promozionali, nonché per l’esercizio dell’attività di monitoraggio, e del Tavolo regionale, con funzioni consultive, di confronto e coordinamento degli interventi e delle iniziative.

Per promuovere e valorizzare le Strade sono previsti dei contributi regionali, specificatamente per la realizzazione della segnaletica, di attività di informazione e comunicazione digitale (tra cui siti web, campagne pubblicitarie, pubblicazioni o altro materiale informativo), la partecipazione a manifestazioni fieristiche e la valorizzazione e la promozione delle produzioni vitivinicole olivicole del territorio, ottenute da varietà autoctone. I contributi differiscono in misura percentuale a seconda della finalità per cui sono destinati e, con riferimento alla partecipazione alle fiere e alla promozione delle produzioni, non sono cumulabili con quelli previsti ai sensi della l.r. n. 14/2023.

Infine, si dispone l’adozione di un apposito regolamento regionale, per la disciplina attuativa delle norme previste e l’abrogazione della l.r. n. 21/2001 (Disciplina delle strade del vino, dell’olio d’oliva, dei prodotti agroalimentari e artigianali tipici).

Nello specifico, per quel che concerne i singoli articoli:

L’articolo 1 detta le finalità della legge il cui obiettivo è favorire un’offerta turistica integrata attraverso le “Strade del vino e dell’olio extravergine di oliva”. **L’articolo 2** definisce le Strade quali

Proposta di legge regionale concernente: “DISCIPLINA DELLE STRADE DEL VINO E DELL’OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA”

percorsi viari inseriti nell’ambito dei territori su cui insistono le produzioni vitivinicole e olearie a denominazione di origine (DO) e a indicazione geografica (IG) nonché beni di interesse ambientale e culturale, ed operano i soggetti che esercitano le attività enoturistiche e oleoturistiche di cui all’articolo 3 della l.r. n. 14/2023.

L’articolo 3 dispone relativamente all’istituzione di nuove Strade e all’integrazione di quelle esistenti, mentre **l’articolo 4** con riferimento alla denominazione delle Strade che deve includere il prodotto da valorizzare e la zona geografica. **Gli articoli 5 e 6** sono riferiti al Comitato promotore per il riconoscimento delle Strade e al Comitato di gestione, con la specificazione dei soggetti che vi partecipano e di quelli che possono parteciparvi.

Gli articoli 7 e 8 sono concernenti l’istituzione, rispettivamente, dell’“Elenco regionale delle Strade del vino e dell’olio extravergine di oliva” (gestito dalla Direzione regionale Agricoltura), e del “Tavolo regionale delle Strade del vino e dell’olio extravergine di oliva” (presieduto dall’Assessore competente in materia di agricoltura). **L’articolo 9** dispone relativamente ai contributi finanziari per la promozione e la valorizzazione delle Strade, da concedersi secondo i criteri e le modalità definiti col regolamento regionale di cui **all’articolo 10**.

Infine, oltre **all’articolo 11** relativo al rispetto della normativa dell’Unione europea sugli aiuti di Stato per la concessione dei contributi, **all’articolo 12** concernente le clausole valutative e **all’articolo 13** riferito all’abrogazione della l.r. n. 21/2001, **l’articolo 14** detta le disposizioni finanziarie. In particolare, si prevede l’istituzione di due appositi fondi a seconda della natura delle spese di parte corrente e in conto capitale, con uno stanziamento complessivo pari a euro 500 mila per l’anno 2026 ed euro 750 mila per l’anno 2027.

L’articolo 15 è relativo all’entrata in vigore.

L’Assessore al “Bilancio, Programmazione economica, Agricoltura
e Sovranità alimentare, Caccia e Pesca, Parchi e Foreste”

GIANCARLO RIGHINI

Proposta di legge regionale recante: DISCIPLINA DELLE STRADE DEL VINO E DELL'OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA".

RELAZIONE TECNICA

La presente relazione tecnica è redatta ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: "*Legge di contabilità regionale*" e nel rispetto della normativa vigente in materia.

➤ *Informazioni generali*

La proposta di legge in oggetto si compone di n. 15 articoli e mira a promuovere e valorizzare il territorio della Regione Lazio, con particolare riferimento alle aree vocate alla vitivinicoltura e all'olivicoltura, attraverso l'istituzione delle "Strade del vino e dell'olio extravergine di oliva".

Le Strade sono dei percorsi che attraversano territori caratterizzati da produzioni a Denominazione di Origine (DO) o Indicazione Geografica (IG) e che, in sinergia con i programmi di sviluppo rurale e le politiche volte a favorire un'offerta turistica di tipo integrato, inclusiva anche degli aspetti ambientali e culturali, si propongono come attrazioni enoturistiche e oleoturistiche.

Pertanto, nel rispetto della normativa statale in materia (legge n. 268/1999 "Disciplina delle strade del vino" e decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 12 luglio 2000 "Fissazione degli standard minimi di qualità per i percorsi individuati ai sensi della legge 27 luglio 1999, n. 268, recante "Disciplina delle strade del vino") ed al fine di aggiornare l'ormai obsoleta disciplina regionale (l.r. n. 21/2001 e relativo regolamento attuativo n. 4/2002), è prevista l'istituzione di nuove Strade e l'integrazione di quelle già esistenti, in base a determinati standard minimi di qualità.

In questi anni, infatti, il panorama agricolo e turistico si è evoluto notevolmente, con un aumento delle aziende multifunzionali e diversificate e una crescente domanda di esperienze turistiche nelle aree rurali. Le strade del vino e dell'olio, dunque, vanno adeguate allo scopo di garantire ai turisti e agli operatori del settore una visione rinnovata e più moderna delle ricchezze enogastronomiche e culturali del nostro territorio¹.

L'esigenza di una nuova disciplina regionale risponde, dunque, alla necessità di snellire l'operatività delle Strade sburocratizzando i procedimenti, a partire dalla semplificazione dell'organizzazione attraverso i Comitati promotore e di gestione fino al raccordo e al coordinamento delle iniziative tramite il Tavolo regionale, e facilitando nuove politiche di promozione (anche attraverso appositi finanziamenti). Il tutto in maniera collegata alla l.r. n. 14/2023 (Disciplina delle attività enoturistiche

¹ Attualmente, ai sensi della l.r. n. 21/2001, sono riconosciute undici strade, la cui gestione e operatività risulta piuttosto limitata, frammentaria e disomogenea. Le strade riconosciute sono:

- 1) Strada del vino della Teverina Itinerari del vino, dell'olio e dei sapori tipici (ex DGR n. 52/2004);
- 2) Strada dei vini dei Castelli Romani (ex DGR n. 53/2004);
- 3) Strada dell'olio e dei prodotti tipici della Sabina (ex DGR n. 677/2004);
- 4) Strada dell'olio DOP Canino (ex DGR n. 842/2004);
- 5) Strada del vino, dell'olio e dei prodotti tipici nelle terre di S. Benedetto (ex DGR n. 473/2007);
- 6) Strada del vino Cesanese (ex DGR n. 732/2007);
- 7) Strada del vino Terra del Cesanese di Olevano Romano (ex DGR n. 733/2007);
- 8) Strada Le gole del Melfa tra la valle di Comino e la valle del Liri Il Tracciolino strada delle tipicità agroalimentari (ex DGR n. 173/2009);
- 9) Strada del vino e dei prodotti tipici delle Terre Etrusco Romane (ex DGR n. 652/2009).
- 10) Strada del vino della provincia di Latina (ex DGR n. 499/2012);
- 11) Strada Terre Falische - Strada dei sapori e della cultura nelle forre falische (ex DGR n. 487/2016).

Proposta di legge regionale recante: DISCIPLINA DELLE STRADE DEL VINO E DELL'OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA".

e oleoturistiche), che costituisce il punto di riferimento per i soggetti che esercitano le attività enoturistiche e oleoturistiche.

Nello specifico, per quel che concerne i singoli articoli:

L'articolo 1 detta le finalità della legge il cui obiettivo è favorire un'offerta turistica integrata attraverso le "Strade del vino e dell'olio extravergine di oliva". L'articolo 2 definisce le Strade quali percorsi viari inseriti nell'ambito dei territori su cui insistono le produzioni vitivinicole e olearie a denominazione di origine (DO) e a indicazione geografica (IG) nonché beni di interesse ambientale e culturale, ed operano i soggetti che esercitano le attività enoturistiche e oleoturistiche di cui all'articolo 3 della l.r. n. 14/2023. L'articolo 3 dispone relativamente all'istituzione di nuove Strade e all'integrazione di quelle esistenti, mentre l'articolo 4 con riferimento alla denominazione delle Strade che deve includere il prodotto da valorizzare e la zona geografica.

Gli articoli 5 e 6 sono riferiti al Comitato promotore per il riconoscimento delle Strade e al Comitato di gestione, con la specificazione dei soggetti che vi partecipano e di quelli che possono parteciparvi. Al riguardo, i soggetti che esercitano le attività enoturistiche e oleoturistiche di cui alla l.r. n. 14/2023 devono rappresentare almeno i due terzi dei componenti del comitato promotore, al quale possono comunque partecipare anche le Camere di commercio, gli imprenditori agricoli che svolgono attività legate alla produzione di prodotti agricoli ed agroalimentari di qualità regionale, le imprese non agricole che svolgono attività di trasformazione o di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e agroalimentari di qualità (anche sottoforma di attività multimprenditoriale), le Organizzazioni professionali agricole riconosciute e i Consorzi di tutela dei prodotti agricoli e agroalimentari riconosciuti. Al comitato promotore spetta il compito di redigere il disciplinare e presentare la domanda per il riconoscimento della Strada e, una volta avvenuto il riconoscimento, cessa le sue funzioni e si costituisce in comitato di gestione. Quest'ultimo provvede alla realizzazione e alla gestione della Strada e vigila sul buon funzionamento, ne diffonde la conoscenza e promuove il relativo inserimento nei vari strumenti di promozione turistica ed economica, cura i rapporti con le istituzioni e le amministrazioni, predispone azioni a carattere didattico e formativo in collaborazione con le scuole e le istituzioni formative del territorio, presenta le domande per accedere ai finanziamenti regionali, ecc. Nel caso dell'integrazione di Strade già riconosciute, spetta al comitato di gestione presentare una nuova proposta di disciplinare.

Gli articoli 7 e 8 sono concernenti l'istituzione, rispettivamente, dell'"Elenco regionale delle Strade del vino e dell'olio extravergine di oliva", a fini conoscitivi e promozionali, nonché per l'esercizio dell'attività di monitoraggio (gestito dalla Direzione regionale Agricoltura), e del "Tavolo regionale delle Strade del vino e dell'olio extravergine di oliva" con funzioni consultive, di confronto e coordinamento degli interventi e delle iniziative (presieduto dall'Assessore competente in materia di agricoltura).

L'articolo 9 dispone relativamente ai contributi finanziari per la promozione e la valorizzazione delle Strade, da concedersi secondo i criteri e le modalità definiti col regolamento regionale di cui all'articolo 10. I contributi sono relativi, specificatamente, alla realizzazione della segnaletica, alle attività di informazione e comunicazione digitale (tra cui siti web, campagne pubblicitarie, pubblicazioni o altro materiale informativo), alla partecipazione a manifestazioni fieristiche e alla valorizzazione e promozione delle produzioni vitivinicole olivicole del territorio, ottenute da varietà

Proposta di legge regionale recante: DISCIPLINA DELLE STRADE DEL VINO E DELL'OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA".

autoctone. I contributi differiscono in misura percentuale a seconda della finalità per cui sono destinati e, con riferimento alla partecipazione alle fiere e alla promozione delle produzioni, non sono cumulabili con quelli previsti ai sensi della l.r. n. 14/2023

Infine, oltre all'articolo 11 relativo al rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti di Stato per la concessione dei contributi, all'articolo 12 concernente le clausole valutative e all'articolo 13 riferito all'abrogazione della l.r. n. 21/2001, l'articolo 14 detta le disposizioni finanziarie. In particolare, si prevede l'istituzione di due appositi fondi a seconda della natura delle spese di parte corrente e in conto capitale, con uno stanziamento complessivo pari a euro 500 mila per l'anno 2026 ed euro 750 mila per l'anno 2027.

L'articolo 15 è relativo all'entrata in vigore.

➤ *Qualificazione degli oneri finanziari*

Dalla PL in oggetto derivano nuovi e maggiori oneri di parte corrente e in conto capitale con riferimento ai contributi previsti ai sensi dell'articolo 9.

➤ *Quantificazione degli oneri finanziari*

Le risorse complessivamente autorizzate in favore della PL in oggetto ammontano a euro 1,25 milioni a valere sul biennio 2026 e 2027 (di cui euro 500 mila sul 2026 ed euro 750 mila sul 2027).

La ripartizione delle somme sui pluriennali del bilancio vigente tiene conto del periodo previsto per l'adozione del regolamento di attuazione, stimando l'attivazione delle misure di finanziamento direttamente nell'esercizio 2026 con un'entrata a regime nel 2027.

Come anticipato, gli oneri per la Regione sono riferiti ai contributi in favore delle Strade previsti all'articolo 9, per:

- a) la realizzazione della segnaletica relativa alle Strade;
- b) la realizzazione di attività di informazione e comunicazione digitale, tra cui siti web, campagne pubblicitarie, pubblicazioni o altro materiale informativo;
- c) la partecipazione delle Strade a manifestazioni fieristiche;
- d) la valorizzazione e promozione delle produzioni vitivinicole e olivicole del territorio, ottenute da varietà autoctone.

I contributi predetti sono riferiti a interventi di parte corrente (per complessivi euro 400 mila sul 2026 ed euro 600 mila sul 2027) e a interventi in conto capitale (per complessivi euro 100 mila sul 2026 ed euro 150 mila sul 2027). Nello specifico, le risorse di parte corrente sono destinate:

- a) alla realizzazione di attività di informazione e comunicazione anche digitale, campagne pubblicitarie, pubblicazioni o altro materiale informativo. Al riguardo, sono previsti contributi fino al 60% della spesa ritenuta ammissibile per le campagne comunicative e pubblicitarie di vario tipo, attraverso l'utilizzo delle piattaforme esistenti secondo un approccio integrato e coordinato che dia risalto ai prodotti del territorio, ai siti storici e naturalistici, al fine di garantire un'adeguata conoscenza dei

Proposta di legge regionale recante: DISCIPLINA DELLE STRADE DEL VINO E DELL'OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA".

luoghi delle Strade e dei servizi e dei prodotti associati. I contributi stimati, che tengono conto anche delle risorse destinate alla costruzione di siti web, ammontano a complessivi euro 50 mila per l'anno 2026 ed euro 70 mila per l'anno 2027;

- b) alla partecipazione delle Strade a manifestazioni fieristiche. Al riguardo, è ipotizzabile una partecipazione alle fiere del vino e dell'olio nonché alle fiere turistiche a valenza nazionale e internazionale, nell'ottica di valorizzare il territorio laziale quale eccellenza dell'eno-olioturismo. Considerato che i contributi coprono fino al 60% della spesa ritenuta ammissibile per progetto, le risorse stimate per questa tipologia di intervento ammontano a euro 150 mila per l'anno 2026 e ad euro 230 mila per l'anno 2027. Tale tipologia di contributi non è cumulabile con quelli previsti ai sensi della l.r. 14/2023;
- c) alla valorizzazione e promozione delle produzioni vitivinicole e olivicole del territorio, ottenute da varietà autoctone. Al riguardo, in maniera integrata con le altre attività comunicative e informative, le risorse per questa tipologia di interventi sarebbero specificatamente dedicate a campagne mirate sui media, anche attraverso l'acquisto di spazi pubblicitari, per promuovere le varietà autoctone del territorio laziale (tra i vitigni autoctoni citiamo il Cesanese, il Bellone, il Nero Buono di Cori, l'Uva Giulia, l'Aleatico di Gradoli, la Malvasia Puntinata, la Passerina, la Biancolella, il Cacchione, il Moscato di Terracina, il Grechetto, il Trebbiano Giallo, ecc.; tra i cultivar laziali citiamo tra le più diffuse l'Itrana, la Carboncella, la Caninese, la Rosciola). Oltre a quanto sopra, le risorse sosterranno progetti di press tour dedicati a stampa specializzata e a opinion leader del settore. Considerato che i contributi previsti coprono fino al 70% della spesa ritenuta ammissibile per progetto, le risorse stimate per questa tipologia di intervento ammontano a euro 200 mila per l'anno 2026 e ad euro 300 mila per l'anno 2027. Tale tipologia di contributi non è cumulabile con quelli previsti ai sensi della l.r. 14/2023.

Per quel che concerne le risorse in conto capitale (pari a euro 100 mila per l'anno 2026 e ad euro 150 mila per l'anno 2027), queste sono destinate:

- a) alla realizzazione della segnaletica relativa alle Strade. Al riguardo, considerata la necessità di un effettivo censimento della cartellonistica lungo le Strade esistenti, resta il fatto che allo stato attuale la stessa risulta piuttosto frammentaria, nata sulla base di iniziative spontanee di comuni, associazioni e aziende aderenti e comunque da ripristinare in gran parte dei casi. I contributi previsti pari al 60% della spesa ritenuta ammissibile sono destinati, dunque, a progetti accurati ove siano indicate le aziende e i luoghi d'interesse associati alla Strada, e sono stimati, in una prima fase di realizzazione, in euro 70 mila, per l'anno 2026 e in euro 100 mila per l'anno 2027, considerato un contributo per singolo progetto variabile tra i 6 e i 10 mila euro;
- b) alla realizzazione di siti web. Al riguardo, i progetti saranno finanziabili fino al 60% della spesa ritenuta ammissibile e le risorse sono destinate alla costruzione di siti che da un lato rispettino i parametri di accessibilità e trasparenza (con una sezione trasparenza dedicata) e dall'altro presentino le caratteristiche funzionali allo svolgimento di attività eno e olio turistica, nello specifico: presenza di elementi o sezioni dedicate ai territori di appartenenza (siano essi comuni, parchi, aree vaste); descrizione della strada e dei percorsi in zona; sezioni dedicate alle cantine associate e/o alle varietà vinificate (specialmente se autoctone); sviluppo di sistemi di vendita delle esperienze eno e olio turistiche offerte dalle aziende associate oltre ai percorsi disponibili sulla strada del vino; traduzione delle pagine del sito obbligatoriamente in lingua inglese. In questo senso potrebbero essere

Proposta di legge regionale recante: DISCIPLINA DELLE STRADE DEL VINO E DELL'OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA".

premiare/incentivate le aziende che scelgono, oltre la lingua inglese obbligatoria anche un'altra lingua di un mercato target (chiaramente argomentando la scelta e i futuri sviluppi in termini turistici). I contributi stimati ammontano a euro 30 mila per l'anno 2026 e ad euro 50 mila per l'anno 2027, considerato un contributo per singolo progetto variabile tra i 4 e gli 8 mila euro.

Si ricorda, infine, che l'istituzione del Tavolo ex art. 8 della PL non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale e la partecipazione allo stesso è a titolo gratuito.

➤ *Copertura degli oneri finanziari*

Le risorse regionali poste a copertura della PL in oggetto, dalla quale discendono nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale, operano quale limite massimo di autorizzazione di spesa, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della l.r. n. 11/2020.

Nello specifico, la copertura prevede l'istituzione nel programma 01 della missione 16, titoli 1e 2, rispettivamente, del "Fondo regionale per la promozione e la valorizzazione delle strade del vino e dell'olio d'oliva – parte corrente", con uno stanziamento pari a euro 400.000,00 per l'anno 2026 ed euro 600.000,00, per l'anno 2027 e del "Fondo regionale per la promozione e la valorizzazione delle strade del vino e dell'olio d'oliva – parte in conto capitale", con uno stanziamento pari a euro 100.000,00, per l'anno 2026 ed euro 150.000,00, per l'anno 2027.

Le risorse predette sono derivanti dalla corrispondente riduzione dei fondi speciali di cui al programma 03 della missione 20, titoli 1 e 2 (cap. U0000T27501 e U0000T28501) che, al momento della presentazione della PL in oggetto, presentano le necessarie disponibilità, nel rispetto dello stanziamento stabilito ai sensi della l.r. n. 23/2024.

➤ *Quadro di riepilogo*

In virtù di quanto sopra, alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla PL in oggetto, si provvede come sinteticamente rappresentato nei seguenti schemi di riepilogo.

Tabella A

<i>ONERI</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>	<i>2027</i>	<i>Totale 2025-2027</i>
TOTALE COMPLESSIVO	-	€ 500.000,00	€ 750.000,00	€ 1.250.000,00
<i>di cui parte corrente</i>	-	€ 400.000,00	€ 600.000,00	€ 1.000.000,00
<i>di cui parte in c/capitale</i>	-	€ 100.000,00	€ 150.000,00	€ 250.000,00

Tabella B

<i>ONERI E COPERTURE</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>	<i>2027</i>	<i>Totale 2025-2027</i>
TOTALE COMPLESSIVO	-	€ 500.000,00	€ 750.000,00	€ 1.250.000,00

Proposta di legge regionale recante: DISCIPLINA DELLE STRADE DEL VINO E DELL'OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA".

di cui parte corrente	-	€ 400.000,00	€ 600.000,00	€ 1.000.000,00
<i>Modalità di copertura oneri di parte corrente</i>				
Fondi speciali	-	€ 400.000,00	€ 600.000,00	€ 1.000.000,00
Altri fondi e/o voci di spesa	-	-		
Riduzioni precedenti autorizzazioni di spesa	-	-	-	-
Invarianza finanziaria	-	-	-	-
Fondi comunitari o altre assegnazioni	-	-	-	-
Nuove o maggiori entrate	-	-	-	-
di cui parte in conto capitale	-	€ 100.000,00	€ 150.000,00	€ 250.000,00
<i>Modalità di copertura oneri in conto capitale</i>				
Fondi speciali	-	€ 100.000,00	€ 150.000,00	€ 250.000,00
Altri fondi e/o voci di spesa	-	-	-	-
Riduzioni precedenti autorizzazioni di spesa	-	-	-	-
Invarianza finanziaria	-	-	-	-
Fondi comunitari o altre assegnazioni	-	-	-	-
Nuove o maggiori entrate	-	-	-	-

Il Direttore della Direzione regionale "Ragioneria generale"

Dott. MARCO MARAFINI

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

(O M I S S I S)

IL SEGRETARIO
(Maria Genoveffa Boccia)

IL PRESIDENTE
(Francesco Rocca)